

Tatuaggi e piercing

Aspetti sanitari e normativi

Dr. UGO GIGLI - Tecnico della Prevenzione in ambito ISP, ASL 10 Firenze - ugo.gigli@asf.toscana.it

La pratica del tatuaggio e del piercing è oramai divenuta comune. Notiamo ogni dove persone che portano tatuato sulla propria pelle un disegno, un nome, un simbolo oppure che adornano il proprio corpo con monili o orecchini.

Se questa pratica era fino a qualche tempo fa di uso quasi esclusivo di afferenti a particolari categorie o specifiche fasce sociali questo adesso non è più vero. Ma non è più vero oramai dalla metà degli anni ottanta inizio anni novanta quando la tendenza del tatuaggio e del piercing ha preso campo.

Per questo motivo è da quegli anni che mi sono interessato a questo argomento che ha risvolti sociali e, per quanto mi concerne professionalmente, igienico sanitari. Ho iniziato a studiare la tecnica, le procedure di lavoro, gli stili e la cultura delle pratiche di modellazione, abbellimento e decorazione del corpo. Mosso da questa "passione" ho interessato i miei colleghi, i miei direttori e gli ambienti della Regione Toscana ma all'inizio nessuno riteneva di dover trattare approfonditamente l'argomento a causa della sua complessità e novità.

ASPETTI SANITARI

Sotto l'aspetto sanitario le pratiche di tatuaggio e piercing hanno valenze rilevanti, infatti la penetrazione della cute ad opera di aghi da tatuaggio o ago da piercing, origina una via neofornata di potenziale infezione da ma-



lattie anche gravi (Epatite Virale Acuta tipo B, Epatite Virale Acuta tipo C, Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (HIV), Tetano) o infezioni superficiali della cute (impetigine, ectima) o infezioni profonde della cute (foruncolosi, erisipela).

Ugualmente rilevante è la possibile manifestazione di malattie quali psoriasi, lichen planus e sarcoidosi scatenate dalla introduzione dei pigmenti sotto il derma.

Anche la possibile manifestazione di affezioni allergiche ai pigmenti o ai monili è un aspetto da tenere in considerazione. È possibile tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di malattie attuando tutte le procedure di asepsi, disinfezione e sterilizzazione.

CENNI NORMATIVI

Il 31 maggio 2004 la Regione Toscana pubblica, quasi in maniera inaspettata, la legge 28 "Disciplina delle attività di

estetica e di tatuaggio e piercing". È la prima volta che una regione legifera in maniera completa e prevede un regolamento di esecuzione nel settore del tatuaggio e del piercing descrivendone peraltro la tecnica realizzativa. Infatti l'articolo 1 commi 3 e 4 recitano: "3. Per tatuaggio si intende la colorazione

permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'articolo 9"

Parliamo intanto di che cosa si deve intendere per introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti con aghi. Questa tecnica è eseguibile prevalentemente mediante quattro metodi:

Il metodo occidentale o Europeo che utilizza una macchina azionata da elettricità o, in alcuni casi, da aria compressa, che mediante un movimento battente fa scorrere un'asta metallica sulla cui estremità sono saldati aghi.

Il metodo giapponese che utilizza

un'asta sulla cui estremità sono legati o saldati aghi. Il tatuatore impugna l'asta e la fa scorrere fra le dita dell'altra mano che tende la pelle.

Il metodo Samoano che utilizza un'asta con la cima piegata a 90° e su cui sono solidali gli aghi. Questa asta segue il disegno da realizzare e viene percossa da un'altra asta che imprime la forza di penetrazione. Si dice che il nome tatuaggio derivi dall'esperienza dei primi esploratori che domandarono alla popolazione Samoana cosa stessero facendo e questi risposero "tau tau" indicando il rumore delle aste che si percuotono e da qui all'attuale nome.

Il metodo Thailandese che utilizza un tubo al cui interno scorre l'asta porta aghi. Questa tecnica è molto legata al Buddismo.

La Regione Toscana è andata anche oltre ed ha indicato fra le tecniche di tatuaggio anche la scarificazione, che sinceramente ad oggi non ho personalmente visto realizzare "in diretta", e che, come dice il nome (to scar: provocare tagli, cicatrici, abrasioni, ecc.), consiste nel provocare tagli ove introdurre pigmenti che, una volta rimarginati, creano il disegno.

Per quanto concerne il piercing la descrizione della metodica operativa è più semplice. Un ago cavo perfora e penetra una parte anatomica del corpo realizzando uno spazio che viene occupato dall'asta dell'orecchino o dal monile. L'ago può essere introdotto manualmente (tecnica per puristi del piercing) oppure in maniera meccanica mediante l'uso di una "pistola" che introduce l'orecchino. La legge dispone che la "pistola" è utilizzabile solo ed esclusivamente sul padiglione auricolare e non su tutto il corpo.

La legge 28/2004 ha identificato anche i limiti di età dopo i quali è possibile farsi fare un tatuaggio o un piercing (ad esclusione del piercing al padiglione auricolare). Infatti sotto i quattordici anni non è possibile tatuarsi e non è possibile applicarsi piercing, oltre i quattordici e fino ai diciotto anni è possibile solo previo rilascio di consenso informato da parte dei genitori.

Inoltre ha istituito l'obbligo della formazione professionale dei tatuatori e dei piercer, infatti, all'art. 10 viene defini-

ta la modalità attraverso la quale questi professionisti possono accedere a corsi di formazione che consentono l'ottenimento dell'attestato di "tecnico qualificato in tatuaggio" e "tecnico qualificato in piercing". Anche questa è stata una grande rivoluzione perché la creazione di una nuova figura professionale specificatamente preparata in questi settori è quasi unica in Italia.

Infine vengono elencate le violazioni e le relative sanzioni. Unico appunto da fare è quello relativo alla violazione del comma 3 dell'art. 12 il quale prevede una sanzione di 5.000 euro per colui che esercita l'attività senza il possesso dei requisiti di cui ai regolamenti regionale e/o comunale. Ovviamente la non prevista diversificazione della sanzione in base alla gravità della mancanza dei requisiti riscontrata crea un momento di smarrimento da parte dell'operatore di vigilanza.

Immediatamente dalla data di pubblicazione la Regione Toscana, nella figura della dott.ssa Emanuela Balocchini, che ringrazio per la pazienza e caparbieta con cui ha lavorato per la realizzazione di questa normativa e del relativo regolamento congiuntamente ai componenti del suo ufficio, ha incaricato un gruppo di operatori sanitari di redigere il regolamento previsto dall'art. 5 della legge. Di questo gruppo fortunatamente io ero componente e pertanto ho potuto seguire tutti i processi di nascita, crescita e modifica che la prima bozza ha subito. Non è stato un parto semplice, infatti ci sono voluti quasi tre anni e mezzo prima della pubblicazione del regolamento (pubblicato con DPGR 02 ottobre 2007 n° 47/R) e lo stesso ha dovuto subire delle modifiche ed integrazioni dopo circa un anno (pubblicato con DPGR 06 agosto 2008 n° 44/R) ed infine una ulteriore recente modifica (pubblicato con DPGR 06 luglio 2011 n° 31/R).



Il regolamento è composto da sei Titoli, di cui il secondo è quello inerente i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per le attività di tatuaggio e piercing. Il Titolo III tratta la disciplina delle modalità di espressione di consenso informato e relativa tenuta documentale. Questi due titoli sono i più rilevanti per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Forse la novità più importante è stata l'introduzione dell'obbligo di dotarsi, conservare ed aggiornare un documento che descrive le tecniche utilizzate, le procedure di sterilizzazione e sanificazione, l'elenco dei fornitori, l'elenco delle attrezzature, ecc. tale documento è chiamato Fascicolo d'Esercizio (o Fascicoli d'Esercizio). Non è altro che la riproposizione della teoria del Piano di Autocontrollo adottato nel settore alimentare, modificato ed adattato alle pratiche di tatuaggio e piercing. Questo documento è un ottimo supporto per inquadrare la tipologia di attività svolta e le modalità operative seguite presso lo studio.

La Regione Toscana ha emanato con decreto 1328 del 30.03.2009 le Linee Guida da seguire per le pulizie delle attività di estetica, tatuaggio e piercing, per il lavaggio delle mani e la pulizia delle unghie ed infine le informative che vanno rilasciate ai clienti che si sono sottoposti a tatuaggi o piercing.

Infine è stata deliberata la pubblicazione di una circolare esplicativa con n° 658 del 27.07.2009 che interpreta e chiarisce aspetti trattati nella normativa.

CONCLUSIONI

La continua attenzione manifestata dalla Regione Toscana in questo settore ha prodotto un buon complesso normativo che ha sicuramente inquadrato il settore ed ha dato la possibilità all'operatore di avere un riferimento tecnico da seguire. E' comunque necessario, da parte dell'operatore del settore, seguire le indicazioni della normativa in merito alle procedure di asepsi, sanificazione e sterilizzazione per cercare di portare il più vicino possibile allo zero il rischio di trasmissione di malattie infettive.

Spero di aver acceso in alcuni dei lettori la curiosità e la voglia di approfondire l'argomento.